

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Palese infondatezza delle domande attoree: sì alla condanna per lite temeraria**

*La palese infondatezza delle domande attoree vale a considerare la lite introdotta con colpa grave (vale a dire senza la ordinaria diligenza che avrebbe consentito di coglierne l'inconsistenza sul piano giuridico) e dunque temeraria, e legittima quindi l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., comunque pronunziata anche d'ufficio, con liquidazione in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata dal giudice.*

## **Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 29.9.2015, n. 4085**

*...omissis...*

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, direttamente applicabile al presente giudizio introdotto dopo la data di entrata in vigore della legge medesima (4.07.2009). In accoglimento delle eccezioni avanzate da entrambi i convenuti ritualmente e tempestivamente costituitisi in cancelleria, le originarie domande articolate dagli attori andranno rigettate allo stato degli atti, nei termini di seguito esposti.

Gli attori hanno difatti agito nella qualità (peraltro neppure puntualmente documentata, sebbene sul punto non siano sorte contestazioni) di eredi - marito e figli - di xxxxx della de xxx deceduta xxx in virtù di testamento pubblico dell'11.03.2009 registrato il 12.02,2010 aveva disposto di tutto il suo patrimonio, costituito da due immobili, in favore degli altri xxx; ritenendo dunque tale testamento genericamente nullo "poichè redatto in dispregio delle norme successorie e testamentaria" (cfr. pag. 3 atto di citazione) ed in quanto lesivo delle quote di eredità ad essi spettanti per legge, hanno dunque chiesto previa CTU di essere reintegrati in danaro fino a concorrenza delle stesse con conseguente condanna dei convenuti, anche al risarcimento dei danni non patrimoniali che assumono di aver subito da quantificarsi in via equitativa, il tutto coti vittoria di spese.

Tuttavia, come puntualmente rilevato da entrambi i convenuti e come può agevolmente desumersi dalla semplice lettura degli artt. 536 e 467 c.c., tra i soggetti legittimari (qualità com'è noto ben distinta dagli eredi legittimi di cui agli artt. 565 e ss. cc, che operano solo in caso di successione ab intestato) l'ordinamento non ricomprende i fratelli e sorelle del de cuius, grado di parentela che xxxxxcosì come del resto gli altri fratelli xxxxxxxxxx ed i figli.

Ne consegue che costoro non sono attivamente legittimati (da intendersi non come astratta mancanza di legittimazione a contraddire, condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. rilevabile con una mera pronuncia in rito, ma quale mancanza di titolarità accertata nel merito (arg. da Cass. civ. n. 17606 del 20.11.2003, n. 10574 del 19.7.2002 e, da ultimo, n. 23670 del 15.9.2008) ad esperire l'azione di riduzione ai sensi degli artt. 553 e ss. cc, tant'è che lo stesso art. 564 c.c. prescrive in tali casi anche la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, formalità che non risulta integrata nel caso di specie.

Nella memoria ex art, 183 comma 6 n. I c.p.c. depositata il 17.10.2011 ha poi dichiarato di "non accettare il contraddittorio " sulle avverse eccezioni (non si comprende in base a quale norma processuale, trattandosi di eccezioni pienamente rituali e tempestive) ed hanno introdotto a pag. 2 ulteriori deduzioni che parrebbero finalizzate a far valere l'annullabilità del testamento per incapacità del testatore ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c.. o per errore ai sensi dell'art. 624 c.c., domande tuttavia mai espressamente formulate e che ad ogni modo integrerebbero una tardiva ed inammissibile mutatio libelli, per diversità di petitum e causa petendi, e non essendo neppure sostenibile quanto argomentato in comparsa conclusionale secondo cui detti vizi sarebbero già ricompresi nell'ampia eccezione di nullità (senza dubbio eccessivamente generica) articolata sub, 1 delle conclusioni dell'atto di citazione.

Le spese di lite seguono la totale soccombenza degli attori e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, viste le note specifiche e facendo riferimento ai parametri di cui al Dxxxx 55/2014 (essendosi conclusa la prestazione difensiva dopo l'entrata in vigore del medesimo, arg. da Cass, S.U., n. 17406/2012), senza compensi per la fase istruttoria poichè di fatto non tenutasi e non individuandosi concrete ragioni per discostarsi dai restanti valori medi indicati nell'allegata tabella in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento sulla scorta del disputatimi ricavabile dal riferito valore dell'asse ereditario.

Inoltre, la palese infondatezza delle domande attoree vale ad avviso del collegio a considerare la lite introdotta con colpa grave (vale a dire senza la

ordinaria diligenza che avrebbe consentito di coglierne l'inconsistenza sul piano giuridico, arg, da Cass. civ., n. 27534/2014) e dunque temeraria, e legittima quindi l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art, 96 commi 1 e 3 c.p.c. espressamente avanzata da entrambi i convenuti e comunque pronunziata anche d'ufficio, con liquidazione in favore di ciascuno della ulteriore somma equitativamente determinata di € 1.000,00.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte nel giudizio di primo grado iscritto al numero di Ruolo Generale xxxxxs per l'anno 2011, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta, nei termini di cui in parte motiva, le domande proposte xxxxx
- condanna gli attori in solido a rimborsare ai xxxxx processuali, che liquida in favore di ciascuno in € 8.030,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge;
- visto l'art. 96 c.p.c. condanna gli attori in solido anche al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata in favore dei convenuti xxxxx liquida in € 1.000,00 cadauno;
- sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.